

TESTO UFFICIALE
TEXTE OFFICIEL

PARTE PRIMA

CORTE COSTITUZIONALE

PREMIÈRE PARTIE

COUR CONSTITUTIONNELLE

Ricorso n. 13 depositato il 25 febbraio 2008.

Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell'art. 24 delle Norme integrative del 16 marzo 1956.

Ricorso n. 13 depositato il 25 febbraio 2008

per il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato Generale dello Stato, presso i cui uffici, in ROMA Via dei Portoghesi 12, domicilia

contro

la Regione Autonoma Valle d'Aosta, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore,

per la declaratoria dell'illegittimità costituzionale

degli articoli 14, commi 1 ,2, 3 e 6 e 21 della legge regionale n. 31 del 3 dicembre 2007, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 62 del 18 dicembre 2007 e recante «*Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti*»

La presentazione del presente ricorso è stata decisa dal Consiglio dei ministri nella riunione del 14 febbraio 2008 (si depositeranno estratto del verbale e relazione del ministro proponente).

La legge della Regione Valle d'Aosta n. 31 del 3 dicembre 2007, recante disposizioni in materia di rifiuti, presenta diversi profili di illegittimità costituzionale.

Si premette che, nonostante le Regioni abbiano una competenza legislativa concorrente in materia di «*governo del territorio*», competenza riconosciuta anche alle Regioni a statuto speciale attraverso legge costituzionale n. 3/2001, la materia gestione dei rifiuti rientra nella potestà esclusiva statale per i profili attinenti la tutela dell'ambiente, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera s, Cost. Sono, pertanto, vincolanti per i legislatori regionali le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 152/2006, che costituiscono standard minimi ed uniformi di tutela dell'ambiente validi sull'intero territorio nazionale. Si segnala, inoltre, che in materia è intervenuto anche il legislatore comunitario con le direttive 75/442/CE e 2006/12/CE, nonché la Corte di Giustizia delle Comunità Europee che ha elaborato una consolidata giurisprudenza ed ha provveduto a delineare dei principi generali, soprattutto per quanto concerne la definizione di rifiuto. Si tratta di principi che non possono essere derogati dalla Regione dato il vincolo del rispetto del diritto comunitario derivante dal combinato disposto dell'art. 117, comma 1, Cost. e dell'art. 2, comma 1, legge costituzionale n. 4/1948, recante lo Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta.

Sulla base di tali premesse sono censurabili in quanto in contrasto con la normativa statale e comunitaria di riferimento le seguenti disposizioni:

- l'art. 14 è censurabile per diversi aspetti. In primo luogo i commi 1 e 2 che stabiliscono le condizioni al presentarsi delle quali i materiali inerti da scavo non costituiscono rifiuti, contrastano con i principi comunitari in materia di definizione di rifiuto. In proposito, la Corte di Giustizia ha più volte ribadito che, al fine di individuare quando una sostanza rientri nella nozione di rifiuto è necessario effettuare una valutazione «caso per caso». In particolare, nella sentenza C- 9/00, il giudice

comunitario ha precisato che il campo di applicazione della nozione di rifiuto dipende dal significato del termine «disfarsi», puntualizzando che l'esecuzione di un'operazione menzionata negli allegati II A o II B della direttiva non permette di per sé, di qualificare una sostanza o un oggetto come rifiuto e che, inversamente, la nozione di rifiuto non esclude sostanze ed oggetti suscettibili di riutilizzo economico. Non è possibile - in altri termini - adottare esclusioni generalizzate o presunzioni assolute di esclusione dal campo di applicazione della normativa in materia di rifiuti, ma è necessario effettuare una valutazione, caso per caso, al fine di verificare se l'intenzione del detentore sia quella di disfarsi del bene o della sostanza stessi dal momento che la dir. 2006/12 stabilisce all'art. 1 che per «rifiuto» debba intendersi qualsiasi sostanza o oggetto che rientri nelle categorie indicate negli allegati e di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi. Tale contrasto con i principi comunitari determina la violazione del combinato disposto degli artt. 117, comma 1, Cost. e 2, comma 1 della l.cost. 4/1948 che impongono il rispetto del diritto comunitario e conseguentemente della giurisprudenza comunitaria. Inoltre, le disposizioni in esame contrastano anche con la normativa statale, che con il d.lgs. 152/2006, disciplina in modo puntuale le ipotesi in cui le terre e rocce da scavo reimpiegate in un ciclo produttivo non siano da considerarsi quali rifiuti, subordinando a condizioni e procedure molto dettagliate, la possibilità di impiegare tali materiali, in esclusione dall'ambito di applicazione della normativa in materia di rifiuti. In particolare, l'art. 186 del su citato decreto prevede che le terre e rocce da scavo, anche di gallerie ed i residui della lavorazione della pietra destinate all'effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati non costituiscono rifiuti sono esclusi dall'ambito di applicazione della parte quarta del presente decreto solo nel caso in cui, anche quando contaminati, durante il ciclo produttivo, da sostanze inquinanti derivanti dalle attività di escavazione, perforazione e costruzione, siano utilizzati, senza trasformazioni preliminari, secondo le modalità previste nel progetto sottoposto a valutazione di impatto ambientale ovvero, qualora il progetto non sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale, secondo le modalità previste nel progetto approvato dall'autorità amministrativa competente, ove ciò sia espressamente previsto, previo parere delle Agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente, sempre che la composizione media dell'intera massa non presenti una concentrazione di inquinanti superiore a determinati limiti massimi. Si tratta di disposizioni finalizzate alla tutela dell'ambiente, pertanto la loro violazione determina una lesione dell'allegato 2 A della direttiva 2006/12/CE e punto D15 dell'Allegato B alla parte quarta al D.Lgs.152/06). Conseguentemente, le operazioni di conferimento dei rifiuti presso tali isole ecologiche e la gestione delle strutture stesse devono essere effettuate nel pieno rispetto delle relative autorizzazioni previste dal D.Lgs.152/06, come più volte statuito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione. La norma regionale in questione, dettando disposizioni contrarie alla normativa comunitaria e nazionale vigente, viola il combinato disposto degli artt. 117, comma 1, Cost. e 2, comma 1 della l.cost. 4/1948, nonché l'art. 117, comma 2, lettera s, Cost. ai sensi del quale lo Stato ha legislazione esclusiva in materia di tutela dell'ambiente.

Tali disposizioni sono censurabili anche a fronte delle modifiche apportate agli artt. 183 e 186 del d.lgs. 152/2006 dal d.lgs. 4/2008 che è stato pubblicato il 29 gennaio 2008 seppure non ancora in vigore.

P.Q.M.

Si chiede che, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione, sia dichiarata l'illegittimità costituzionale degli articoli 14, commi 1, 2, 3 e 6 e 21 della legge regionale n. 31 del 3 dicembre 2007, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 62 del 18 dicembre 2007 e recante «*Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti*» per violazione degli artt. 117, comma 1 e 2 lett. s) Cost. e 2, comma 1 della l.cost. 4/1948 con consequenziali statuizioni

Roma, 15 febbraio 2008.

L'Avvocato dello Stato
FIENGO